

ALLEGATO 1) ALLA DETERMINA N. DPD022/141 del 26/07/2023



REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Agricoltura
Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica
Ufficio LEADER e Sviluppo Locale

PIANO STRATEGICO NAZIONALE
DI ATTUAZIONE DELLA PAC 2023-2027
(CCI 2023IT06AFSP001)

Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo
(DGR n. 904 del 29/12/2022)

Intervento SRG06 – Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale - LEADER
(Artt. 31-34 Reg. UE 2021/1060, art. 77 Reg. UE 2115/2021)

BANDO PER LA SELEZIONE DEI GAL E DELLE
STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE

Sommario

Premessa	3
Riferimenti normativi	4
Art. 1. OBIETTIVI	5
Art. 2. AMBITO TERRITORIALE	5
Art. 3. BENEFICIARI	5
Art. 4. LA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE	7
Art. 5. CONTENUTI DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE	7
Art. 6. AMBITI TEMATICI DELLE STRATEGIE	8
Art. 7. INTERVENTI DELLA SSL E MODALITA' DI ATTUAZIONE	10
Art. 8. PROGETTI DI COOPERAZIONE	12
Art. 9. DOTAZIONE FINANZIARIA	13
Art. 10. ENTITÀ DEL SOSTEGNO	14
Art. 11. SPESE AMMISSIBILI	14
Art. 11.1 Disposizioni comuni	14
Art. 11.2 Disposizioni specifiche per il Sotto Intervento A	15
Art. 11.3 Disposizioni specifiche per il Sotto Intervento B	16
Art. 12. CRITERI DI SELEZIONE	17
Art. 13. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	18
Art. 13.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di partecipazione	18
Art. 13.2 Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione	18
Art. 14. PROCEDURA DI VALUTAZIONE	19
Art. 15. AIUTI DI STATO	20
Art. 16. IMPEGNI E OBBLIGHI DEI GAL	21
Art. 17. TERMINI E SCADENZE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI	22
Art. 18. RIFERIMENTI E CONTATTI	23
Art. 19. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	23
Art. 20. DISPOSIZIONI FINALI	24
Allegati	24

Premessa

Nel nuovo periodo di programmazione della Politica Agricola Comune viene chiesto al LEADER di contribuire alle esigenze di sviluppo delle aree rurali in termini di riduzione del divario tra zone rurali e aree urbane con riguardo a servizi di base, infrastrutture, disoccupazione, andamento demografico, povertà, inclusione sociale, parità di genere e gruppi vulnerabili.

Le nuove Strategie di Sviluppo Locale (d'ora in avanti SSL) dovranno tendere soprattutto a migliorare la vivibilità del territorio, anche per contrastare fenomeni di spopolamento e favorire nuova occupazione attraverso la creazione e sviluppo di impresa.

Al LEADER è infatti attribuito un ruolo strategico nel favorire la vitalità delle zone rurali e contrastare fenomeni di spopolamento, povertà e degrado ambientale. Un approccio che deve essere sviluppato con una prospettiva di lungo termine, per portare le zone rurali ad essere motore del progresso e dello sviluppo socio-economico del paese, superando anche il dualismo rurale-urbano.

L'intervento SRG06 "LEADER – attuazione strategie di sviluppo locale" del Piano Strategico nazionale della PAC 2023-2027 vers. del 2.12.2022 (d'ora in avanti PSP) e del Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo 2023-2027 approvato con DGR 904 del 29.12.2022 (d'ora in avanti CSR) è quindi principalmente rivolto alle zone rurali più bisognose per rispondere alle persistenti esigenze di sviluppo (profondo divario tra zone rurali e urbane con riguardo a servizi di base, infrastrutture, disoccupazione, spopolamento, povertà, inclusione sociale, parità di genere e gruppi vulnerabili).

Perciò, l'intervento LEADER è principalmente finalizzato a favorire l'introduzione di innovazioni nei contesti locali:

- incrementando l'erogazione e la fruibilità dei beni e servizi, materiali e immateriali, presenti sui territori (privati, pubblici e comuni) per la loro trasformazione in valore sociale ed economico;
- stimolando le relazioni fra gli attori socio-economici pubblici e privati e la partecipazione degli abitanti locali per rafforzare il capitale sociale;
- sostenendo il collegamento e l'integrazione fra i diversi settori dell'economia locale per rafforzare il sistema territoriale;
- favorendo cambiamenti strutturali, intesi come nuovi processi di prodotto e modelli organizzativi nelle imprese e negli enti locali per una gestione e uso sostenibile delle risorse private e pubbliche;
- attivando reti di sinergia e complementarità fra i centri locali (istituzionali, produttivi, sociali) con quelli extra-locali (es. urbani) che aiutano a sviluppare competenze di alta qualità, attrarre nuovi investitori, migliorare il rapporto fra costi di transazione e popolazione locale.

Le SSL devono considerare anche le altre politiche attive nel relativo Ambito Territoriale, nonché gli altri interventi del Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo 2023-2027 (d'ora in avanti CSR), al fine di favorire le complementarità e le sinergie con esse, per massimizzare l'impatto degli interventi proposti.

Al fine di assicurare l'integrazione tra le diverse tipologie di interventi nel CSR sono riportati i possibili collegamenti da realizzare nella fase attuativa di emanazione dei bandi:

- la progettazione integrata territoriale (es. Strategia Nazionale Aree Interne) potrà intervenire a rendere maggiormente coerente ed efficace l'attuazione degli investimenti in infrastrutture previste nelle SSL
- l'intervento SRD08 (Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali) può essere

combinato con le strategie di sviluppo locale di cui all'approccio LEADER nelle quali gli investimenti in infrastrutture avranno una ricaduta proporzionale al territorio interessato e maggiormente collegata alle esigenze di sviluppo locale attraverso investimenti su più ampia scala. La combinazione tra tali interventi è particolarmente rilevante in quanto, a titolo meramente esemplificativo, gli impianti per la produzione di energia elettrica superiore ad un determinato limite di potenza non possono considerarsi ammissibili se non inseriti nelle strategie di sviluppo locale partecipativo (LEADER) così si evince peraltro nel dettaglio dall'intervento SRD08.

- i Gruppi di Azione Locale LEADER (GAL), attraverso le rispettive strategie di sviluppo, svolgono un ruolo rilevante nell'AKIS regionale, contribuendo alla realizzazione di innovazioni di processo e di prodotto oltre a favorire la diffusione di innovazioni a vantaggio delle aree rurali in cui operano.

L'intervento SRG06 contribuisce all'**obiettivo specifico 8 della PAC: promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, compresa la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile.**

Riferimenti normativi

Gli articoli da 31 a 34 del Reg. (UE) n. 2021/1060 e l'art. 77 del Reg. (UE) n. 2115/2021 definiscono lo sviluppo locale di tipo partecipativo, i contenuti della strategia, i compiti dei Gruppi di Azione Locale (GAL), i costi e le attività di cooperazione ammissibili.

Di seguito:

- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il Regolamento n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- il Piano Strategico Nazionale per l'attuazione e il coordinamento dei programmi della PAC 2023-2027 approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022;
- la DGR n. 904 del 29 dicembre 2022 "Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio. Complemento di programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale 2023-2027.

Approvazione del “Complemento di Programmazione Abruzzo per lo Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027”.

- la DGR 491 del 23 agosto 2022 “PSN Abruzzo 2023-2027 – Individuazione zone omogenee ai fini della ripartizione territoriale della Strategia LEADER nella Programmazione 2023-2027. Indirizzi”.

Le Strategie selezionate dovranno altresì essere attuate nel rispetto di Manuali delle Procedure e Linee Guida sull’ammissibilità che saranno adottati dalle competenti Autorità per l’attuazione del PSP e del CSR nonché di eventuali aggiornamenti del quadro normativo di riferimento.

Art. 1. OBIETTIVI

1. Lo Sviluppo Locale LEADER 2023-2027 è realizzato attraverso l’intervento SRG06 – “Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale” di cui alla DGR 904/2022 articolato in due Sottointerventi:
 - a. Sotto intervento A “Sostegno alle Strategie di Sviluppo Locale”;
 - b. Sotto intervento B “Animazione e gestione delle Strategie di Sviluppo Locale”.
2. Il presente bando pubblico è pertanto finalizzato alla selezione dei Gruppi di Azione Locale (d’ora in avanti GAL) e delle relative Strategie di Sviluppo Locale per il periodo di programmazione 2023-2027, ai sensi degli artt. 31-34 del Regolamento (UE) 2021/1060 e dell’art. 77 del Regolamento (UE) 2021/2115.
3. La selezione dei Gruppi di Azione Locale e delle Strategie di Sviluppo Locale è basata sui seguenti principi:
 - **Caratteristiche e composizione del partenariato**
 - **Qualità della SSL e del Piano di Azione**
 - **Modalità di gestione, attuazione, sorveglianza della SSL**
4. Nell’ambito del presente avviso è selezionato un unico GAL con la relativa SSL per ciascuno degli otto ambiti territoriali individuati dalla DGR 491 del 23 agosto 2022. Nel rispetto di tale disposizione, è ammesso a contributo un solo GAL per ambito territoriale. Nel caso di più candidature ammissibili per lo stesso territorio, il GAL è individuato secondo l’ordine di graduatoria.

Art. 2. AMBITO TERRITORIALE

1. Il presente avviso trova attuazione nell’intero territorio regionale.
2. L’ambito territoriale di una SSL è definito dalle “delimitazioni” territoriali stabilite con DGR n. 491 del 23 agosto 2022.
3. Le Strategie di Sviluppo Locale 2023/2027 devono essere riferite alle zone rurali più bisognose prevalentemente classificate come C e D, omogenee in termini geografici, socioeconomici e culturali e che includono un **minimo di 50 mila** fino ad un massimo di **200 mila abitanti** (fonte dati: ISTAT 2022).

Art. 3. BENEFICIARI

1. Possono beneficiare del sostegno per l’attuazione delle SSL i **Gruppi di Azione Locale (GAL) già costituiti** alla data di presentazione della domanda di partecipazione al presente Avviso sotto forma

di Società Consortile.

2. Sono altresì ammissibili i **Gruppi di Azione Locale non ancora formalmente costituiti** alla data di presentazione della domanda di partecipazione che si impegnano a costituirsi in forma di Società Consortile entro 30 giorni dalla notifica dell'ammissione. In tal caso, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
 - i. il soggetto Capofila, che opera in nome e per conto del partenariato stesso, deve essere individuato tramite mandato collettivo speciale con rappresentanza nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, sottoscritto da ogni soggetto Partner;
 - ii. tutti gli aderenti al costituendo GAL devono sottoscrivere un **accordo di partenariato** che ratifichi gli impegni e gli obblighi previsti nell'Art. 16 del presente Avviso, e da cui si evinca il possesso di tutti i requisiti di ammissibilità di cui al presente Avviso;
 - iii. il soggetto capofila (pubblico o privato) deve essere dotato di personalità giuridica e avere sede legale o operativa nel territorio sul quale incide la relativa proposta di SSL.
3. I GAL (costituiti o costituendi) devono essere composti dai rappresentanti degli interessi socioeconomici pubblici e privati della realtà locale dello specifico ambito territoriale di cui alla DGR 491/2022, nei quali deve essere favorita una rappresentanza equilibrata fra generi e la partecipazione dei giovani. La **componente pubblica** è costituita da enti pubblici operanti nell'Ambito territoriale designato, inclusi nell'elenco predisposto annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e s.m.i. Viene fatto riferimento all'elenco ISTAT vigente alla data di apertura del presente avviso. L'adesione ex novo di un Comune alla SSL deve risultare da apposito atto dell'amministrazione comunale. I comuni soci di un partenariato (costituito o costituendo) devono comunque garantire che il GAL si possa qualificare come PMI nel rispetto di quanto stabilito nell'Allegato I dell'ABER. La **componente privata** è invece composta dalle "parti economiche e sociali" e dagli "organismi che rappresentano la società civile" (secondo la classificazione prevista dall'art. 3 del Reg. delegato (UE) 240/2014) ed è rappresentativa di attività e interessi di natura diffusa e/o collettiva, riconducibili alle diverse sfere della comunità locale.
4. A pena di inammissibilità, i GAL già costituiti devono dimostrare di essere amministrati da un organo decisionale nel quale:
 - i. i relativi componenti sono espressione dei partner di cui al comma 3;
 - ii. nessun singolo gruppo di interesse controlla il processo decisionale ai sensi dell'art. 31, par. 2, lett. b) del Reg. (UE) 2021/1060¹;
 - iii. laddove la vigente normativa lo preveda, deve essere assicurata la presenza, nella misura stabilita da essa, di componenti donne.
5. A pena di inammissibilità, per i GAL già costituiti il capitale sociale minimo sottoscritto ammonta ad € **50.000,00** con impegno a versarlo interamente non oltre 6 mesi dalla data della concessione dei benefici nel caso in cui lo stesso non risulti essere stato già versato alla data di presentazione della domanda di partecipazione.
6. I GAL costituendi devono impegnarsi, a pena di inammissibilità, a rispettare le condizioni di cui ai precedenti commi 4 e 5.
7. **La sede operativa del GAL (costituito o costituendo) deve insistere all'interno dell'Ambito**

¹ La rappresentanza dei singoli "gruppi di interesse" viene valutata con riferimento alla composizione degli organi decisionali e gestionali tipici della forma giuridica scelta dal singolo partenariato (ad es.: Consiglio di Amministrazione per una Società a Responsabilità Limitata).

territoriale interessato dalla Strategia candidata². Nel caso in cui la sede operativa coincida con la sede legale, come risulti dall'atto costitutivo/statuto, è sufficiente l'indicazione nella domanda di partecipazione di quest'ultima.

8. I soggetti richiedenti devono altresì possedere, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, i requisiti di seguito indicati:
- i. devono essere PMI⁴ ai sensi di quanto definito nell'Allegato 1 del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022;
 - ii. i comuni aderenti al partenariato (costituito o costituendo) devono garantire che il GAL si possa qualificare come PMI nel rispetto di quanto stabilito nell'Allegato I del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022;
 - iii. per i soli soggetti proponenti privati, non aver conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex dipendenti della Regione d'Abruzzo che hanno cessato il rapporto di lavoro con tale ente da meno di tre anni e che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo ai sensi dell'art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 ss.mm.ii. (clausola del c.d. Pantouflage);
 - iv. non essere impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 1, par. 5 del Reg. (UE) 2022/2472 quale definita all'articolo 2, par. 1 punto 59, del regolamento (UE) 2022/2472, che rinvia all'art. 2, punto 18 del Reg. (UE) n. 651/2014.

Art. 4. LA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE

1. La Strategia di Sviluppo Locale (d'ora in avanti SSL) rappresenta lo strumento programmatico attraverso il quale il soggetto richiedente, candidato GAL, dimostra la sussistenza dei requisiti relativi al partenariato, al territorio e al Piano di Azione ai fini dell'adesione allo Sviluppo locale LEADER 2023-2027 previsto dal Reg. (UE) 2021/1060 e delineato dal PSN PAC 2023-2027 e dal CSR 2023-2027 per la Regione Abruzzo.
2. La SSL è elaborata con approccio ascendente, ossia con il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle diverse componenti del territorio interessato.
3. La SSL è il documento presentato dal soggetto richiedente sulla base dello schema di cui **all'Allegato B** parte integrante e sostanziale del presente Avviso, unitamente alla domanda di partecipazione (**Allegato A**) anch'essa parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
4. Le proposte di SSL si basano su indagini e/o studi funzionali alle azioni da intraprendere nell'ambito territoriale del partenariato.
5. Per favorire la pianificazione di Strategie suscettibili di reale impatto locale e capaci di favorire le connessioni fra gli attori pubblici e/o privati e le risorse socioeconomiche territoriali, le SSL devono puntare a specifici ambiti tematici.

Art. 5. CONTENUTI DELLE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE

1. La SSL deve contenere tutti gli elementi di cui all'art. 32, par. 1, lett. da a) a f) del Reg. (UE) 2021/1060. Pertanto, a pena di inammissibilità, deve contenere i seguenti elementi:
 - a. l'area geografica e la popolazione interessate dalla strategia che configurano lo specifico "Ambito Territoriale" in cui insiste la Strategia;

² Ai fini della valutazione di tale condizione si fa riferimento al concetto di sede operativa ai sensi dell'art. 46 c.c., cioè quella in cui operano gli organi amministrativi dell'ente ed i suoi collaboratori, il che consente di riconoscerla come luogo o struttura utilizzata per l'accantonamento dei rapporti interni o con i terzi

- b. il processo di coinvolgimento della comunità locale nello sviluppo della strategia;
 - c. l'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità dell'area;
 - d. il **Piano di Azione** nel quale devono essere descritti gli obiettivi della strategia, i target finali misurabili per i risultati e le relative azioni previste;
 - e. le modalità di gestione, sorveglianza e valutazione, finalizzate a dimostrare la capacità del gruppo di azione locale di attuare la strategia;
 - f. un piano finanziario comprendente la dotazione prevista e il contributo pubblico totale con evidenza del contributo del FEASR.
2. La SSL deve inoltre descrivere, a pena di inammissibilità:
 - a. il partenariato che costituisce il Gruppo di azione locale;
 - b. il territorio di interesse che configura l'Ambito Territoriale in cui insiste la Strategia ed il relativo Piano di azione;
 - c. tutti gli ulteriori elementi richiesti ai fini dell'adesione allo Sviluppo locale LEADER;
 - d. tutte le informazioni ed i dati necessari a supporto della domanda di partecipazione, per quanto riguarda la dimostrazione delle condizioni e dei requisiti di ammissibilità e la valutazione degli elementi rilevanti per l'applicazione dei criteri di selezione di cui all'**Allegato C** parte integrante e sostanziale del presente Avviso.
 3. Con riferimento all'Ambito Territoriale di riferimento, nel rispetto del principio di non sovrapposizione delle SSL e dei territori interessati, a pena di inammissibilità, la SSL deve essere definita tenuto conto delle "delimitazioni" territoriali stabilite con DGR n. 491 del 23 agosto 2022.
 4. L'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità dell'area di cui alla lett. c) del comma 1 deve essere strutturata nella forma di un'analisi SWOT elaborata su massimo 10 elementi per categoria (punti di forza, punti di debolezza, opportunità e minacce);
 5. Le SSL devono dimostrare chiaramente la complementarietà e le sinergie con le altre politiche attive nel relativo Ambito Territoriale, nonché con i pertinenti interventi del CSR, al fine di massimizzare l'impatto degli interventi proposti. In particolare, le SSL devono specificare:
 - a) complementarietà e sinergie con la progettazione integrata territoriale (es. Strategia Nazionale Aree Interne, la Programmazione del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMPA) ecc.);
 - b) eventuale complementarietà con l'intervento SRD08 (Investimenti in infrastrutture con finalità ambientali) del CSR Abruzzo con esplicita indicazione della previsione o meno della realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica superiori a [1MW] di potenza o di impianti per la produzione di energia termica superiori a [3 MW] di potenza;
 - c) contributo alla realizzazione della strategia AKIS regionale.
 6. Le SSL devono ispirarsi all'obiettivo della concentrazione tematica e finanziaria secondo quanto disposto nel successivo art.6.

Art. 6. AMBITI TEMATICI DELLE STRATEGIE

1. Per favorire la pianificazione di Strategie suscettibili di reale impatto locale e capaci di favorire le connessioni fra gli attori pubblici e/o privati e le risorse socioeconomiche territoriali, le SSL devono puntare a specifici ambiti tematici.

2. Gli ambiti tematici, che valorizzano principalmente le nuove catene di valore rurale, devono essere interpretati come strumenti per disegnare percorsi di sviluppo innovativi, integrati e multisettoriali e non come obiettivi o risultati dell'azione di LEADER.
3. Al fine di garantire un'adeguata concentrazione strategica e finanziaria, a pena di inammissibilità, le Strategie devono puntare **al massimo su due dei seguenti ambiti tematici** attivati dalla Regione Abruzzo per l'intervento SRG06:
 - a. servizi ecosistemici, biodiversità, risorse naturali e paesaggio;
 - b. sistemi locali del cibo, distretti, filiere agricole e agroalimentari;
 - c. servizi, beni, spazi collettivi e inclusivi;
 - d. comunità energetiche, bioeconomiche e ad economia circolare;
 - e. sistemi di offerta socioculturali e turistico-ricreativi locali;
 - f. sistemi produttivi locali artigianali e manifatturieri.
4. Le SSL devono indicare chiaramente l'ambito o gli ambiti tematici scelti, il tema centrale e le integrazioni previste tra di essi, con un evidente collegamento con l'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità dell'area di cui al comma 3 dell'art. 5.
5. Per rendere evidente il collegamento tra l'analisi delle esigenze e delle potenzialità e gli ambiti tematici scelti per disegnare il percorso di sviluppo della strategia, devono essere evidenziate, nella descrizione di ciascuna esigenza o potenzialità, le "parole chiave" che le caratterizzano.
6. Gli ambiti tematici vengono ulteriormente caratterizzati tramite la loro associazione con gli "Obiettivi locali" che qualificano la SSL, definiti dal GAL in maniera coerente e univoca con gli ambiti tematici stessi (correlazione univoca di ogni obiettivo locale con un solo ambito tematico: 1 obiettivo - 1 ambito).
7. Alla luce degli obiettivi locali identificati per la SSL, il GAL definisce il Piano di Azione della Strategia con le azioni che intende attuare per perseguire gli obiettivi prefissati.
8. Gli interventi previsti dal Piano di Azione sono correlati in maniera univoca agli obiettivi locali (1 intervento - 1 obiettivo);
9. **Ogni azione della SSL è correlata a un solo indicatore di output (O)**, con la definizione da parte del GAL del relativo "valore obiettivo", e a uno o più indicatori di risultato (R) ai quali contribuisce direttamente e in modo significativo, di cui all'**Allegato E** parte integrante e sostanziale del presente Avviso, sulla base delle seguenti indicazioni:
 - a) per le operazioni ordinarie, gli indicatori di output e di risultato vanno individuati con riferimento a quelli associati ai singoli interventi dal CSR 2023-2027;
 - b) per le operazioni specifiche, gli indicatori di output e di risultato vanno individuati con riferimento a quelli associati ai singoli interventi.
10. Gli indicatori individuati, con particolare riferimento agli indicatori di output e ai relativi "valori obiettivo", rappresentano il collegamento tra gli interventi e gli obiettivi locali della SSL. In particolare, a ciascun Ambito Tematico sono correlati uno o più obiettivi locali. Ogni obiettivo locale può essere attuato con più interventi. Ogni intervento può essere correlato ad un solo Indicatore di Output e a uno o più Indicatori di Risultato, sulla base dell'elenco riportato nell'**Allegato E** del presente Avviso. Per ogni indicatore di output deve essere individuato dal GAL un "valore obiettivo".
11. Le SSL devono inoltre mirare ad attivare sinergie con altre politiche attive sul territorio di competenza al fine di ottimizzare l'impatto degli interventi proposti.
12. L'**Allegato E** al bando presenta un prospetto riassuntivo di correlazione tra gli interventi

attivabili nelle SSL ed i relativi indicatori.

Art. 7. INTERVENTI DELLA SSL E MODALITA' DI ATTUAZIONE

1. Le SSL devono essere articolate nei seguenti due sottointerventi di cui all'Intervento SRG06:
 - **Sotto intervento A “Sostegno alle Strategie di Sviluppo Locale”** nell'ambito del quale sono descritte le **operazioni specifiche** e le **operazioni ordinarie** di cui ai successivi commi;
 - **Sotto intervento B “Animazione e gestione delle Strategie di Sviluppo Locale”** con le relative due azioni:
 - Azione B.1 - Gestione;
 - Azione B.2 - Animazione e comunicazione.
2. Le **operazioni ordinarie** corrispondono ad interventi contemplati e previsti dal PSP e dal CSR regionale, che trovano la loro base giuridica nel Regolamento (UE) 2021/2115. Tali operazioni pertanto corrispondono agli obiettivi del PSP, così come declinati dall'Autorità di Gestione regionale, e rispondono alle medesime condizioni di ammissibilità stabilite nel CSR, fermo restando che i criteri di selezione dei beneficiari sono definiti dai GAL conformemente a quanto stabilito nell'art. 33, par. 3, lett. b) del Reg. (UE) n. 2021/1060. Per essere ammissibili tali operazioni devono essere conformi ai requisiti e condizioni previste dagli interventi di riferimento del CSR Abruzzo 2023-2027.
3. Le **operazioni specifiche** sono operazioni caratterizzate da elementi di contenuto e/o risultati e/o attuativi sostanzialmente differenti rispetto alle operazioni ordinarie. In tal senso sono caratterizzate da elementi diversi da quanto specificato per le azioni ordinarie Leader ovvero consistono in interventi/azioni del PSP non previsti nel CSR Abruzzo 2023-2027 o con obiettivi o condizioni di ammissibilità sostanzialmente differenti rispetto alle azioni ordinarie previste nel CSR. Tali operazioni sono in ogni caso coerenti con gli obiettivi della Strategia, nonché con le norme europee di riferimento e con le disposizioni del PSP PAC 2023-2027. Nella programmazione 2023-2027, la Regione Abruzzo intende incoraggiare e consolidare l'approccio sperimentato dai “Progetti di Comunità” di cui sono beneficiari partenariati privati o pubblico-privati e gli stessi GAL. Tale progetti hanno infatti consentito la realizzazione di progetti complessi proposti da gruppi di beneficiari locali e per tale ragione possono svolgere un ruolo strategico nella promozione di servizi collettivi in tutti i settori economici e socioculturali del territorio di riferimento anche nel periodo di programmazione 2023-2027.
4. Relativamente al **Sotto intervento A “Sostegno alle Strategie di Sviluppo Locale”** le operazioni pianificate nelle SSL, in funzione delle esigenze locali, devono rispettare i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a) i beneficiari delle **operazioni ordinarie** devono rispettare i medesimi requisiti di ammissibilità previsti nelle singole operazioni di riferimento, secondo le specificità regionali declinate nel CSR;
 - b) le categorie di beneficiari ammissibili delle **operazioni specifiche** sono individuate dai GAL ai fini dell'attuazione dell'operazione tenuto anche conto di eventuali tipologie individuate dall'AdG;
 - c) **le operazioni relative all'avvio di imprese extra-agricole non sono ammissibili;**

- d) i **GAL selezionati a valere sul presente Avviso** sono ammissibili esclusivamente per l'attuazione di operazioni specifiche, inclusi i progetti di cooperazione, e per progetti di accompagnamento correlati alle operazioni previste nelle SSL;
 - e) per le **operazioni ordinarie** sono rispettati gli ICO pertinenti per le tipologie di intervento che rientrano nel CSR e nel PSN (investimenti);
 - f) per le **operazioni specifiche** sono rispettati gli eventuali impegni definiti dall'Autorità di Gestione sulla base delle esigenze locali;
 - g) l'intensità di aiuto non supera le aliquote di sostegno massime previste per ciascun tipo di operazione dal Regolamento (UE) 2021/2115;
 - h) il sostegno rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 60 e 61 del Reg. (UE) 2022/2472; pertanto, nel caso in cui i beneficiari siano Comuni devono essere rispettate le seguenti due ulteriori condizioni:
 - i) i Comuni devono avere un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti (attestazione del Revisore rispetto all'ultimo bilancio certificato)
 - j) i costi sostenuti dai Comuni che partecipano a progetti CLLD sono ammissibili a condizione che siano destinati a uno o più dei seguenti ambiti: ricerca, sviluppo e innovazione; ambiente; occupazione e formazione; cultura e conservazione del patrimonio; silvicoltura; promozione di prodotti alimentari non elencati nell'allegato I del trattato; sport.
5. Relativamente al **Sotto intervento B “Animazione e gestione delle Strategie di Sviluppo Locale”** i beneficiari ammissibili sono esclusivamente i GAL ammessi al finanziamento 2023-2027 a valere sul presente Avviso.
6. Le **operazioni specifiche della SSL** possono essere implementate dai GAL sulla base delle seguenti formule attuative, tenuto conto delle condizioni generali e delle modalità stabilite dagli Indirizzi Procedurali Generali del CSR 2023-2027:
- a. **Bando pubblico GAL anche a sportello:** è la procedura principale per l'attuazione di interventi a ricaduta vasta e diffusa, per i quali non sia giustificabile alcuna preventiva limitazione o riduzione del numero o della tipologia di beneficiari, in particolare di natura privata;
 - b. **regia (convenzione) (beneficiario GAL):** è una formula finalizzata a situazioni caratterizzate da progettualità complesse ed integrate, aventi finalità a ricaduta pubblica, rispetto all'area interessata e/o alle relative collettività, anche con riferimento alla tipologia di beneficiari previsti dal progetto (di natura pubblica);
 - b. **gestione diretta GAL:** è una formula finalizzata alle situazioni in cui il GAL è esso stesso beneficiario di un intervento, in funzione degli obiettivi della strategia e della tipologia di beneficiari ammissibili per il singolo intervento;
 - c. **modalità mista (a gestione diretta e avviso pubblico/regia):** combinazione di uno o più interventi a gestione diretta e di uno/più interventi attuati tramite la pubblicazione di un avviso pubblico e/o a regia predisposto dal GAL, specificando nella SSL la quota di risorse allocate al GAL quale Beneficiario e la quota allocata a beneficiari terzi.
7. Nel caso in cui la SSL preveda **eventuali operazioni di sviluppo rurale a favore dell'agricoltura**, ai fini della loro ammissibilità, tali azioni non possono essere rivolte esclusivamente alla produttività e competitività delle imprese agricole, in quanto devono contribuire alla vitalità delle zone rurali e contrastare fenomeni di spopolamento, povertà e degrado ambientale delle zone più bisognose. In tal senso, gli interventi di natura agricola

sostenuti in ambito LEADER devono essere marginali e coerenti con le esigenze di sviluppo locale delle aree interessate. **Pertanto, ciascuna SSL deve prevedere che, per interventi di natura agricola, sia destinato non più del 10% delle risorse complessivamente allocate al Sotto intervento A “Sostegno alle Strategie di Sviluppo Locale”.**

8. Nell’ambito delle SSL possono essere finanziati progetti sia nelle zone rurali sia in quelle urbane; i progetti nelle aree urbane devono essere coerenti con le finalità e i risultati delle Strategie di Sviluppo Locale e dimostrare chiaramente di avere ricadute nelle zone rurali.
9. Le SSL infine devono prevedere, a pena di inammissibilità, **almeno un progetto di cooperazione** connotato dai richiamati elementi di coerenza strategica e concentrazione che rispetti le condizioni di cui al successivo art. 8.

Art. 8. PROGETTI DI COOPERAZIONE

1. Ai sensi dell’art. 34 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 il sostegno alle SSL può riguardare anche attività di cooperazione LEADER. La Cooperazione Leader deve però nascere dall’esigenza di soddisfare un fabbisogno specifico e non astratto³. La scelta di utilizzare lo strumento di cooperazione deve mirare a raggiungere obiettivi concreti e non deve essere strumento di promozione dei territori e dei propri prodotti. Il progetto di cooperazione non deve consistere in un mero scambio di esperienze bensì nella realizzazione di un’azione comune, che deve mettere in evidenza il valore aggiunto apportato dalla cooperazione, contribuendo al superamento di alcuni vincoli strutturali legati alla dimensione locale. **Non sono quindi ammissibili operazioni finalizzate esclusivamente allo scambio di esperienze e/o formazione.**
2. La cooperazione, che svolge un ruolo importante nel rafforzare l’integrazione con altri partenariati e/o territori e/o programmi di sviluppo, è attuata attraverso proposte di progetto indicate nell’ambito delle SSL e consiste nella realizzazione di uno o più progetti orientati su aspetti comuni a territori rurali diversi, che si sviluppano attraverso l’incontro e il confronto tra le rispettive culture e realtà. I risultati, oltre al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal progetto stesso, consistono anche in benefici indiretti per i territori: nascita di competenze, reti e relazioni, che divengono patrimonio comune dei partner.
3. I progetti di cooperazione possono essere **interterritoriali**, se il partenariato è composto esclusivamente da partner italiani, o **transnazionali**, se il partenariato è composto anche da partner localizzati in Stati differenti, e devono in ogni caso essere coerenti con la SSL presentata. Anche la programmazione della fase temporale in cui attuare la cooperazione deve essere ben correlata con le altre azioni della SSL.
4. La proposta di progetto di cooperazione deve essere descritta nella SSL.
5. Per attivare l’azione, il GAL selezionato deve successivamente presentare un progetto esecutivo del progetto di cooperazione, indicando le informazioni di dettaglio relative all’accordo di cooperazione sottoscritto con i partner, alle modalità di attuazione, ai risultati attesi, nonché agli aspetti finanziari.

³ A titolo esemplificativo, la cooperazione può consistere nella necessità di collegare il contesto locale ad uno più ampio, a consentire il raggiungimento della massa critica necessaria a garantire la vitalità di un progetto, a permettere il superamento di taluni vincoli strutturali insiti nella dimensione locale ed altrimenti difficilmente superabili, a ricercare altrove il know-how necessario a realizzare a livello locale un progetto di sviluppo o nel completare le proprie conoscenze attraverso uno scambio di esperienze con territori simili

6. Ciascun progetto di cooperazione deve prevedere una concreta azione attuativa, attivata sulla base di uno o più interventi previsti all'interno della SSL.
7. Per poter essere ammissibili, le **operazioni di cooperazione** devono:
 - a. prevedere il coinvolgimento di almeno due partner italiani, di cui almeno un GAL selezionato in ambito LEADER/CLLD (cooperazione interterritoriale), o di almeno due partner selezionati in Stati differenti, di cui almeno un GAL italiano selezionato in ambito LEADER 2023-2027 (cooperazione transnazionale);
 - b. designare un GAL capofila;
 - c. riguardare la realizzazione di un progetto concreto, con obiettivi definiti e risultati effettivamente misurabili mediante l'utilizzo di indicatori quantitativi e qualitativi;
 - d. prevedere la realizzazione di un'azione comune al fine di raggiungere la massa critica necessaria a garantirne la vitalità e la durata nel tempo e a ricercare la complementarità con altri strumenti programmatici;
 - e. dimostrare di apportare un valore aggiunto rispetto alle azioni attuate in modalità non di cooperazione in termini di miglioramento della competitività economica e sociale del territorio, dei risultati/prestazioni dei prodotti /servizi realizzati, della divulgazione di informazioni, buone pratiche e know-how.
8. Nell'ambito dei progetti di cooperazione possono essere coinvolti altri partner quali: altri gruppi di azione locale; associazioni di partner locali pubblici e privati su un territorio rurale impegnato nell'attuazione di progetti di sviluppo locale, all'interno o al di fuori dell'Unione Europea; associazioni di partner locali pubblici e/o privati su un territorio non rurale impegnato nell'attuazione di progetti di sviluppo locale all'interno o al di fuori dell'Unione Europea.
9. **I progetti di cooperazione interterritoriale tra GAL abruzzesi tengono altresì conto delle seguenti disposizioni:**
 - a. DGR 3/2022 *“PSR Abruzzo 2014-2020 – Misura 19 – Strategie di Sviluppo Locale. Istituzione Cabina di Regia GAL”*,
 - b. DGR 826/2020 *“Approvazione Schema di Protocollo di intesa tra la Regione Abruzzo e la Camera di Commercio Chieti – Pescara”* che individua il Programma attività comparto Agroalimentare;
 - c. DGR 212/2023 *“Approvazione schema Protocollo di intesa per la valorizzazione dell'identità territoriale ed enogastronomica dell'Abruzzo.*

Art. 9. DOTAZIONE FINANZIARIA

1. La dotazione finanziaria disponibile complessiva per il presente Avviso è pari a **euro 21.850.000,00** (ventunomilionioctococinquantamila euro).
2. Le risorse finanziarie allocate **per ciascun ambito territoriale** sono invece pari a **€ 2.731.250,00**.
3. La dotazione finanziaria per ciascun ambito può essere aumentata in ragione del maggior ammontare di contributi richiesti ammissibili e dalla possibilità di utilizzare risorse finanziarie non impegnate in altri ambiti territoriali.
4. La dotazione finanziaria può altresì essere diminuita in ragione del minor ammontare di contributi richiesti, fermo restando il limite minimo di 2,5 Mil di euro per SSL.

Art. 10. ENTITÀ DEL SOSTEGNO

1. Il sostegno ai GAL è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto, sulla base delle spese effettivamente sostenute ovvero di Opzioni Semplificate di Costo specificate nel CSR 2023-2027.
2. A pena di inammissibilità, la SSL candidata deve prevedere una **dotazione finanziaria pubblica minima di 2,5 milioni di euro**.
3. Ai fini dell'ammissibilità della Strategia, nel rispetto delle disposizioni del CSR nonché delle soglie di notifica di cui all'art. 4 del Regolamento (UE) 2022/2472, le SSL devono rispettare altresì le seguenti disposizioni:
 - a) il sostegno destinato al sotto intervento B "Animazione e gestione delle SSL" **non supera il 25%** del contributo pubblico totale della strategia, ai sensi dell'art. 34, comma 2, paragrafo 2 del Reg. (UE) 2021/1060;
 - b) l'importo della spesa pubblica programmata per l'Azione B.2 "Animazione e comunicazione" **non deve essere inferiore al 30%** della spesa pubblica programmata complessivamente per l'Azione B "Animazione e gestione delle Strategie di Sviluppo Locale";
 - c) **il sostegno destinato al GAL per le operazioni per le quali lo stesso è beneficiario non può essere complessivamente superiore a 2 milioni di euro**, ai sensi del. art. 4, par. 1, lett. u) del Regolamento (UE) 2022/2472.
4. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 60 del Regolamento (UE) 2022/2472, i GAL indicano nella domanda di partecipazione:
 - a) la quantificazione delle risorse per le quali il GAL medesimo si qualifica come beneficiario dell'aiuto;
 - b) la quantificazione delle risorse destinate a beneficiari terzi.
5. È consentito il pagamento di anticipi ai GAL fino al 50% del contributo concesso per le singole SSL alle condizioni stabilite nel capitolo 8 del CSR nonché nella sezione 4.7.3, paragrafo 3, del PSP 2023-2027. L'erogazione dell'anticipo è subordinata alla presentazione da parte degli GAL di una idonea garanzia a copertura del 100% del valore dell'anticipo stesso, prestata da soggetti autorizzati, che consenta l'escussione diretta di tale importo laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto.
6. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 8 del Reg. (UE) 2022/2472 in materia di cumulo.

Art. 11. SPESE AMMISSIBILI

Art. 11.1 Disposizioni comuni

1. Il **piano finanziario della SSL** deve esplicitare chiaramente le risorse allocate per:
 - a. il sotto intervento A, specificando ulteriormente le risorse programmate per le azioni ordinarie, per le azioni specifiche e per la cooperazione Leader;
 - b. il sotto intervento B, articolato nelle due azioni, B1 "Gestione" e B2 "Animazione e comunicazione".

2. L'eleggibilità dei costi decorre dalla data di presentazione delle pertinenti domande di partecipazione, salvo eventuali eccezioni come disposte nella sezione 4.7.3 del PSP PAC 2023-2027. In ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate dall'organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.
3. Ai fini dell'ammissibilità a contributo pubblico, le spese effettuate dai beneficiari nell'ambito delle operazioni sostenute dal LEADER devono essere conformi alle condizioni generali previste al cap. 4 del PSP PAC 2023-2027.
4. Le categorie di spesa non ammissibili potranno essere ulteriormente precisate dalle Linee guida nazionali sull'ammissibilità delle spese per lo sviluppo rurale del PSN PAC 2023-2027 nonché dal Manuale delle Procedure del CSR 2023-2027 adottato dall'AdG Regionale.
5. I GAL selezionati presentano, per le operazioni dove sono direttamente beneficiari, apposite domande di sostegno secondo le disposizioni fornite dall'AdG sulla base di specifici Avvisi.

Art. 11.2 Disposizioni specifiche per il Sotto Intervento A

1. Relativamente alle operazioni di **Cooperazione**, le spese ammissibili per la preparazione e realizzazione dei progetti di cooperazione di cui **all'art. 60, par. 2, lett. c) del Reg. (UE) 2022/2472** da parte dei GAL sono riconducibili alle seguenti categorie:
 - a. studi di fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche;
 - b. comunicazione, sensibilizzazione, informazione e altre attività inerenti;
 - c. organizzazione, coordinamento e realizzazione delle attività di progettazione, di animazione, gestione, monitoraggio e valutazione dei progetti;
 - d. partecipazione a eventi e incontri tra partner;
 - e. organizzazione eventi e/o attività definite nel progetto;
 - f. spese relative alla realizzazione dell'azione comune e alla costituzione e gestione corrente dell'eventuale struttura comune.
2. Relativamente alle **azioni di accompagnamento per le quali il GAL è beneficiario**, correlate a determinate operazioni previste nella SSL delle quali il GAL può non essere beneficiario, le spese ammissibili sono riconducibili alle seguenti categorie in coerenza con **l'art. 60, par. 2, lett. a), b) ed e) del Reg. (UE) 2022/2472**:
 - a. partecipazione del personale del GAL ad eventi (seminari, convegni, workshop, gruppi di lavoro tematici, ecc.) connessi all'operazione;
 - b. informazione e aggiornamento dei beneficiari dell'operazione;
 - c. realizzazione e divulgazione di studi, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche correlate e materiale informativo correlato all'operazione;
 - d. comunicazione, sensibilizzazione, informazione e altre attività inerenti all'operazione;
 - e. organizzazione, coordinamento e realizzazione delle attività di progettazione, di gestione, monitoraggio e valutazione inerenti all'operazione correlata.
3. **Si applicano altresì le disposizioni di cui agli art. 60 e 61 del Reg. (UE) 2022/2472 sia alle operazioni dove il GAL è beneficiario sia alle operazioni con beneficiari terzi, ad eccezione delle operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'Art. 42 del TFUE.**
4. Le spese possono inoltre essere riconosciute anche sulla base di:
 - a. costi unitari o di un finanziamento a tasso fisso, definiti nel rispetto di quanto disposto

- dall'articolo 83, par. 2 lettera a, punti (i) e (ii) del Reg. UE 2021/2115;
- b. somme forfettarie, individuate dal competente GAL ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 2, lettera b, del Reg. UE 2021/2115, a condizione che i costi della singola operazione siano definiti, in base al progetto di bilancio dell'operazione stessa, ex ante, ovvero prima dell'approvazione del progetto stesso come previsto dall'art. 83 par. 2 lett. b) del Regolamento (UE) 2021/2115.

Art. 11.3 Disposizioni specifiche per il Sotto Intervento B

1. Il Sotto Intervento B “Animazione e gestione delle Strategie di Sviluppo Locale” sostiene le spese connesse alle attività previste dal par. 1, lettera c, dell'art. 34 Reg. (UE) 2021/1060 ovvero la gestione, la sorveglianza, la valutazione della strategia e relativa animazione, compresa l'agevolazione degli scambi tra portatori di interessi, **di cui all'art. 60, par. 2, lett. d) ed e) del Reg. (UE) 2022/2472.**
2. **Le spese del Sotto Intervento B sono ammissibili dalla data di presentazione della domanda di partecipazione.**
3. Per i GAL operativi nell'ambito della Misura 19 del PSR Abruzzo 2014-2022, selezionati anche a valere sul presente Avviso, le spese previste per l'attuazione del Sotto Intervento B devono essere sostenute nel rispetto del divieto di doppio finanziamento, adottando tutte le procedure necessarie affinché il medesimo costo non sia rimborsato due volte a valere sul PSR 2014-2022 e sul CSR 2023-2027.
4. La Regione Abruzzo si riserva fin da ora la possibilità di applicare, ove ne ricorrano le condizioni, le Opzioni di Costo semplificati in una delle forme previste alle lettere b), c) e d) di cui all'art. 83, par. 1 del Regolamento (UE) n. 2115/2021. La base legale per l'istituzione dei costi unitari e del finanziamento a tasso fisso è l'articolo 83, paragrafo 2 lettera a, punti (i) e (ii) del Reg. UE 2021/2115. La base legale per le somme forfettarie è l'articolo 83, paragrafo 2, lettera b, del Reg. UE 2021/2115. Pertanto l'entità del sostegno riconosciuta in sede di approvazione della SSL è da intendersi come sostegno massimo erogabile. Il sostegno ammissibile definitivo è definito nelle domande di partecipazione e di pagamento che saranno presentate nel corso dell'attuazione della SSL.
5. Nell'ambito dell'**Azione B1 “Gestione delle Strategie di Sviluppo”** sono ammissibili le seguenti voci di spesa **di cui all'art. 60, par. 2, lett. d) del Reg. (UE) 2022/2472:**
 - a. partecipazione di dipendenti, collaboratori, consulenti, rappresentanti dell'organo decisionale ad eventi (seminari, convegni, workshop, gruppi di lavoro tematici, ecc.) connessi alle SSL
 - b. formazione di dipendenti, collaboratori, consulenti, rappresentanti dei partner addetti all'elaborazione e all'esecuzione della SSL;
 - c. micro-interventi materiali per adeguare spazi e ambienti destinati alle attività di gestione delle SSL, compresi arredi e dotazioni tecnologiche; per micro-intervento si intende l'acquisto di beni materiali per una spesa complessiva non superiore a 10.000 euro;
 - d. progettazione degli interventi legati alla strategia integrata di sviluppo locale non rientranti nell'azione B.2;
 - e. funzionamento del partenariato e delle strutture tecnico-amministrative del GAL, che comprende:
 - spese per il “personale GAL” e per il funzionamento degli organi gestionali previsti

- dalla forma giuridica assunta dal partenariato, comprese le spese per missioni e trasferte, anche all'estero, giustificate rispetto all'attuazione della strategia non correlate a progetti di cooperazione (in quanto da allocare nel Sotto Intervento A);
- spese operative della sede del GAL (affitti, utenze, materiali di consumo);
 - spese finanziarie (commissioni di gestione conto corrente, spese bancarie, etc.) e amministrative (sindaci, revisori, assicurazioni e fidejussioni, spese connesse agli adempimenti di natura contabile, amministrativa, fiscale e previdenziale previsti dalla normativa vigente e dagli adempimenti richiesti dal Bando, ecc.);
 - spese per consulenze specialistiche, giustificate rispetto all'attuazione della strategia e correlate al funzionamento del partenariato e delle strutture tecnico-amministrative del GAL;
- f. realizzazione di studi e ricerche;
- g. costi legati al monitoraggio e alla valutazione della strategia
6. Nell'ambito dell'**Azione B2 "Animazione e comunicazione"** sono ammissibili le seguenti voci di spesa **di cui all'art. 60, par. 2, lett. e) del Reg. (UE) 2022/2472**:
- a. informazione, comunicazione, pubblicità e trasparenza legate all'implementazione delle SSL (realizzazione ed aggiornamento sito internet del GAL, campagne di informazione, pubblicazioni cartacee e digitali, targhe informative, ecc.)
 - b. micro-interventi materiali per adeguare spazi e ambienti destinati alle attività di animazione delle SSL, compresi arredi e dotazioni tecnologiche; per micro-intervento si intende l'acquisto di beni materiali per una spesa complessiva non superiore a 10.000 euro;
 - c. progettazione degli interventi legati alla strategia integrata di sviluppo locale: spese per l'organizzazione seminari, convegni, workshop con operatori locali (beneficiari o potenziali tali) per svilupparne la capacità di elaborare e attuare operazioni e spese per la partecipazione del personale del GAL (dipendenti, collaboratori, consulenti, rappresentanti dell'organo decisionale) a suddette attività;
 - d. divulgazione di studi e ricerche;
 - e. realizzazione e divulgazione di materiale informativo.
7. L'attività di animazione e comunicazione dovrà essere comprovata tramite timesheet, relazioni, verbali di riunioni, ecc. e con l'opportuna documentazione atta a dimostrare la realizzazione delle attività.

Art. 12. CRITERI DI SELEZIONE

1. La selezione delle SSL e dei GAL è effettuata secondo i criteri definiti dall'AdG nel documento "Criteri di selezione delle operazioni" (vers. 1 – maggio 2023) adottato con Determinazione n. DPD/147 del 7/06/2023 per l'intervento SRG06 e riportati nell'Allegato C.
2. I criteri di priorità valorizzano l'apporto dell'approccio partecipativo alla fase programmatica regionale, prendendo in considerazione in particolare le caratteristiche del partenariato e della strategia proposta ed i relativi elementi ed aspetti qualificanti, sulla base della seguente scala di ponderazione:

	CRITERI	PUNTEGGIO
1	Caratteristiche e composizione del partenariato	max 150
2	Qualità della SSL e del Piano di Azione	max 100
3	Modalità di gestione, attuazione, sorveglianza della SSL (es. descrizione delle modalità di gestione, cronoprogramma delle attività; definizione di procedure trasparenti per la selezione dei progetti; attività di monitoraggio e valutazione previste; verificabilità e controllabilità delle SSL e delle operazioni, ecc.)	max 30
	TOTALE	Max 280

3. Il raggiungimento del punteggio minimo complessivo, pari a **84 punti**, costituisce condizione di ammissibilità e di accesso alla graduatoria finale delle domande ammissibili.
4. Inoltre, l'accesso alla graduatoria finale delle domande ammissibili è subordinato al raggiungimento dei seguenti punteggi minimi:
 - a. almeno **20 punti** devono essere ottenuti complessivamente rispetto alle “Caratteristiche e composizione del partenariato”;
 - b. almeno **20 punti** devono essere ottenuti rispetto alla “Qualità della SSL e del Piano di Azione”.

Art. 13. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 13.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di partecipazione

1. L'istanza di partecipazione all'intervento SRG06 rappresenta la domanda di adesione allo Sviluppo Locale Leader, sulla base della quale avviene la selezione dei GAL e delle relative strategie, secondo i requisiti, le condizioni ed i criteri del bando.
2. La proposta di “Strategia di Sviluppo Locale” deve essere predisposta secondo lo schema previsto dall'**Allegato A** “*Schema di domanda di accesso alla selezione delle proposte di SSL dei Gruppi di Azione Locale (GAL)*” e deve essere trasmessa, completa di documentazione, esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: dpd022@pec.regione.abruzzo.it entro le **ore 23:59 del 2 ottobre 2023**.

Art. 13.2 Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione

1. La documentazione da presentare a corredo della domanda di partecipazione a pena di inammissibilità della domanda di partecipazione è la seguente:
 - a) elenco riepilogativo dei documenti trasmessi con la domanda di partecipazione;
 - b) copia di un documento di identità del soggetto proponente (soggetto capofila in caso di costituendo GAL) in corso di validità;
 - c) domanda di partecipazione alla selezione delle SSL e dei Gruppi di Azione Locale, redatta secondo lo schema di cui all'**Allegato A**, firmata digitalmente dal Rappresentante legale del GAL ovvero del soggetto capofila in caso di costituendo

- GAL;
- d) proposta di Strategia di Sviluppo Locale e di Piano di Azione, redatta secondo lo schema di cui all'**Allegato B** al presente Avviso;
 - e) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 dal Rappresentante Legale del GAL costituito o dal soggetto capofila del costituendo GAL di cui all'**Allegato D** al presente Avviso.
 - f) Per i GAL già costituiti:
 - i. copia dell'atto deliberativo (del CdA o dell'assemblea dei soci) che autorizza alla sottoscrizione della domanda il Rappresentante Legale del GAL;
 - ii. statuto e atto costitutivo del GAL;
 - iii. verbale dell'Assemblea dei soci che nomina il Consiglio di Amministrazione del GAL (CDA)
 - iv. regolamento interno del GAL per l'attuazione della SSL
 - v. dichiarazione dei comuni aderenti al partenariato del rispetto di quanto stabilito nell'**Allegato I** del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 affinché il GAL possa qualificarsi come **PMI**⁴
 - g) per i costituendi GAL:
 - i. l'accordo di partenariato e mandato collettivo speciale con rappresentanza nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, sottoscritto da ogni soggetto Partner;
 - ii. apposito atto di adesione dell'amministrazione comunale per tutti i Comuni aderenti alla SSL;
 - iii. proposta di regolamento per l'attuazione della SSL;
 - iv. dichiarazione dei comuni aderenti al partenariato del rispetto di quanto stabilito nell'**Allegato I** del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 affinché il GAL possa qualificarsi come **PMI**⁴

Art. 14. PROCEDURA DI VALUTAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) 2021/1060, i requisiti di ammissibilità dei GAL e delle relative Strategie sono valutati da un Comitato tecnico regionale istituito dall'Autorità di gestione regionale del CSR 2023-2027 per lo svolgimento della selezione.
2. La verifica dei criteri di ammissibilità relativi al soggetto richiedente (requisiti essenziali del GAL) ed alle Strategie di Sviluppo Locale (requisiti essenziali della SSL) si conclude entro 40 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, con l'approvazione delle domande ammissibili e quindi delle SSL finanziabili.
3. Il Comitato di cui al comma 1 procede alla valutazione delle strategie presentate dai GAL attraverso l'attribuzione dei punteggi di cui all'art. 12 del presente Bando.
4. L'attività del Comitato si conclude con un parere tecnico vincolante, espresso attraverso

⁴ Per la definizione di PMI si veda: la Raccomandazione della Commissione (2003/361/CE) del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese e la "Guida all'utente alla definizione della PMI" dove si specifica che per totale di Bilancio si intende il totale bilancio annuo riferito ai principali attivi dell'impresa.

apposito verbale che viene acquisito dall'AdG regionale del CSR 2023-2027, in merito alla valutazione di merito delle domande di aiuto ammissibili, determinata dalla sommatoria dei punteggi assegnati.

5. Per ciascun ambito territoriale è selezionata dall'AdG regionale un'unica Strategia di Sviluppo Locale con relativo GAL.
6. Nel caso in cui per un ambito territoriale siano individuate più SSL ammissibili, la Strategia che ottiene il punteggio più alto nella graduatoria è selezionata per lo specifico ambito territoriale in questione.
7. Qualora, esperita la prima selezione delle SSL, permanga un Ambito Territoriale privo di GAL idonei, la selezione verrà ripetuta una sola volta per quel solo Ambito Territoriale, previo accantonamento della dotazione finanziaria minima di cui all'art. 10, comma 2 del presente Avviso.
8. L'Autorità di Gestione regionale approva le SSL selezionate dal Comitato tecnico di cui al comma 1 e sottopone alla Giunta Regionale la deliberazione di approvazione delle Strategie di sviluppo locale e di designazione dei relativi Gruppi di Azione Locale (GAL) del CSR Abruzzo 2023-2027. La DGR di approvazione delle SSL dispone anche la relativa dotazione finanziaria (Intervento SRG06 Azione A e Azione B) e stabilisce le responsabilità dei compiti di gestione e di controllo.
9. Successivamente all'approvazione delle SSL, l'AdG regionale procede alla stipula delle convenzioni con ciascun GAL con la conseguente piena operatività dei GAL medesimi. Tali convenzioni disciplinano i rapporti tecnico-amministrativi e finanziari tra la Regione Abruzzo e GAL per l'attuazione della SSL.

Art. 15. AIUTI DI STATO

1. L'Intervento SRG06 del CSR Abruzzo è attuato in conformità alle disposizioni sugli aiuti di Stato ed in particolare agli art. 60 e 61 del Regolamento (UE) 2022/2472 nonché ai Capi I e II del predetto Regolamento.
2. È pertanto assicurato il rispetto di quanto previsto dal citato Reg. (UE) 2022/2472 ed in particolare:
 - a. gli aiuti di cui al presente Avviso sono concessi sotto forma di sovvenzioni e sono dunque trasparenti ai sensi dell'art. 5 del Reg. (UE) 2022/2472;
 - b. ai sensi dell'art. 6, par. 5, lett. p) del Reg. (UE) 2022/2472 l'effetto incentivazione non è richiesto o comunque si presume per le imprese che partecipano ai progetti CLLD di cui agli art. 60 e 61 del medesimo Regolamento;
 - c. è assicurato il rispetto dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili di cui agli artt. 7, 60 e 61 del Reg. (UE) 2022/2472;
 - d. è assicurato il rispetto del cumulo di cui all'art. 8 del Reg. (UE) 2022/2472;
 - e. ai sensi della Legge 234/2012 l'importo concesso ai GAL per le singole operazioni a titolarità, prima dell'adozione del provvedimento di concessione, è registrato nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato;
 - f. è assicurato il rispetto di quanto stabilito all'art. 1 del Reg. (UE) 2022/2472 ovvero:
 - i. la liquidazione dell'aiuto concesso sulla base del presente Avviso è subordinata alla verifica sul beneficiario in merito al fatto che lo stesso non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della

- Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (art. 1, par. 4);
- ii. il divieto di concedere aiuti a soggetti che versano in condizioni di “difficoltà” (art. 1, par.5).
3. Entro 20 giorni dalla selezione delle Strategie, l’AdG adotta il provvedimento istitutivo del primo regime di aiuti di Stato in applicazione dell’articolo 60 del Regolamento 2022/2472 per le risorse della scheda intervento SRG06 che vedono come beneficiari i GAL. Ai sensi dell’art. 11 del predetto Regolamento, entro i successivi venti giorni detto regime viene comunicato alla Commissione Europea dall’AdG attraverso il sistema SANI.
 4. Per i regimi di aiuti di Stato, istituiti dai GAL per i beneficiari terzi, dopo la validazione del Bando del GAL da parte dell’AdG, ed entro venti giorni successivi alla loro emanazione, l’AdG provvede a comunicarli, attraverso il sistema SANI, alla Commissione Europea, ferma restando l’eccezione di cui all’articolo 11 paragrafo 4 del regolamento 2022/2472 che riguarda i regimi per i quali trova applicazione l’articolo 61 del richiamato Regolamento.
 5. Per i regimi per i quali il GAL viene inquadrato come soggetto concedente, lo stesso è responsabile della corretta attuazione del regime e dunque assicura il rispetto dei capi I e II del Regolamento 2022/2472 nonché dei pertinenti articoli 60 e 61. Per tale tipologia di aiuti il GAL effettua le dovute registrazioni nel Registro Nazionale degli Aiuti - (RNA)” istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico (Mise) il cui funzionamento è disciplinato dal Decreto n. 115 del 31 maggio 2017 (Regolamento RNA), assicurandone il puntuale rispetto. I GAL si impegnano a fornire all’AdG tutte le informazioni relative ai regimi di aiuto di Stato istituiti anche ai fini della relazione di cui all’Art. 11 del Regolamento 2022/2472.
 6. Le convenzioni con i GAL specificano gli obblighi che i GAL devono adempiere per gli Aiuti di Stato, fermo restando che le comunicazioni in esenzione e le relazioni annuali (SARI) rimangono di competenza dell’AdG.

Art. 16. IMPEGNI E OBBLIGHI DEI GAL

1. Il GAL è amministrato da un organo decisionale nel quale nessun singolo gruppo di interesse controlli il processo decisionale (ai sensi dell’art. 3, comma 4 del presente Avviso) che:
 - a. approva e dispone di un organigramma che prevede almeno una figura di direttore dotata di specifica esperienza, qualificazione e competenza; una figura di responsabile amministrativo; una figura di responsabile dell’animazione e della comunicazione;
 - b. approva ed attiva specifici standard organizzativi ed operativi in grado di identificare, verificare, monitorare e governare tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili nell’ambito della propria attività ed azione.
2. La gestione amministrativa e finanziaria connessa all’attuazione della SSL è assolta dal GAL attraverso una struttura organizzativa interna che può avvalersi, per prestazioni che richiedono un peculiare contenuto professionale, di qualificati prestatori di servizi.
3. La selezione del personale, per determinare una spesa ammissibile nell’ambito FEASR, deve essere conforme alle disposizioni pro tempore vigenti dirette a regolare l’instaurazione di rapporti di lavoro. La selezione dei prestatori di servizi deve essere conforme al D.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici).
4. La struttura organizzativa del GAL deve garantire la copertura dei ruoli necessari per lo

svolgimento dei compiti previsti dall'art. 33 del Reg. 2021/1060 ed essere coerente con gli obiettivi contenuti nella Strategia.

5. **I rapporti tra la Regione e ciascun GAL sono regolati da una Convenzione** conforme al modello il cui schema è sottoposto all'approvazione della Giunta Regionale unitamente alla SSL.
6. I GAL svolgono i compiti stabiliti dal Regolamento (UE) 2021/1060 – art. 33, par. 3, lett. da a) ad f) secondo le modalità definite dall'Autorità di Gestione Regionale.
7. Nella elaborazione e attuazione della SSL, oltre a quanto stabilito dall'Autorità di Gestione, il GAL dovrà garantire il rispetto dei principi generali dell'Unione e della Carta dei diritti fondamentali (art. 9 del Reg. (UE) 2021/2115), delle regole UE sulla concorrenza e delle norme per una corretta e trasparente gestione delle risorse pubbliche.
8. Nel caso in cui il GAL svolga altre attività al di fuori del LEADER (partecipazione ad altri programmi europei e/o nazionali, finanziati da fondi diversi da quelli previsti nelle strategie plurifondo, ecc.), deve provvedere alla separata registrazione delle operazioni.
9. I GAL devono dotarsi di uno statuto o regolamento nel quale siano contenute norme atte a garantire tra gli altri: il corretto funzionamento del partenariato, la trasparenza dei processi e dei procedimenti, evitare il rischio di conflitto di interesse, le modalità di comunicazione e informazione sulle attività in corso e i progressi.
10. Al fine di integrare il LEADER nel sistema di performance, i contributi attesi dalle SSL ai risultati e agli obiettivi del piano strategico della PAC, le strategie selezionate devono includere la selezione degli indicatori di output e la relativa quantificazione di tali indicatori in coerenza con l'attuazione della spesa prevista sulla base di un quadro comune a livello nazionale, nonché il contributo complessivo fornito agli indicatori di risultato pertinenti.
11. La descrizione dettagliata degli "impegni" e delle relative specifiche applicative è approvata con successivo provvedimento.

Art. 17. TERMINI E SCADENZE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI

1. Il termine per la conclusione delle operazioni relative all'azione A dell'intervento SRG06 è stabilito nella data del **30/09/2028**. Sono conseguentemente definiti al **31/03/2029** i correlati termini relativi all'esecuzione dell'azione B dell'intervento SRG06.
2. La declinazione dei predetti termini nella SSL è disposta attraverso il "Cronoprogramma pluriennale dei bandi", che contiene l'indicazione delle tempistiche di attivazione e delle risorse stanziare per ciascun avviso che dà attuazione alla SSL.
3. **Il cronoprogramma finanziario delle SSL deve essere strutturato in modo tale che sia garantita da ciascun GAL la spesa indicata nella tabella che segue per ciascun anno finanziario (16/10/N – 15/10/N+1). Per spesa si intende la spesa liquidata dall'Organismo pagatore. Il mancato conseguimento di tali target finanziari comporta il trasferimento di risorse ai GAL più performanti secondo quanto specificato nella Convenzione.**

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Dotazione finanziaria indicativa annuale	341.406 €	187.773 €	460.352 €	522.852 €	585.352 €	402.266 €

Art. 18. RIFERIMENTI E CONTATTI

1. Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica – Dipartimento Agricoltura – Via Catullo, 17, 65127 - PESCARA - Tel. 085 7671.
2. Durante il periodo di pubblicazione del presente Bando, entro il termine massimo di 10 giorni antecedenti la scadenza, gli aspiranti beneficiari possono richiedere chiarimenti, esclusivamente di natura procedurale e documentale, al Servizio Sviluppo Locale ed Economia Ittica, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dpd022@pec.regione.abruzzo.it.
3. Il Servizio, nel rispetto delle fasce orarie lavorative, fornisce risposta entro 7 giorni lavorativi, pubblicando la medesima esclusivamente sull'apposita sezione FAQ del sito istituzionale del Dipartimento sopraccitato, nella pagina dedicata al presente Bando.
4. Non saranno fornite risposte a quesiti che esulano dagli aspetti procedurali e documentali e/o per i quali è possibile evincere una risposta esplicita ed inequivocabile da un'attenta lettura del presente Bando.

Art. 19. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ss.mm.ii.) e del Reg.(UE) 679/2016, i Servizi interessati si impegnano a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali.
2. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 dello stesso decreto.
3. I dati sono trattati in relazione alle esigenze del procedimento, ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, con la garanzia che il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
4. I dati sono trattati per tutta la durata del procedimento ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative.
5. Il conferimento dei dati è necessario al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalla normativa dell'UE, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
6. I dati sono comunicati solo per adempimento a specifiche norme di legge o rapporti contrattuali.
7. Il Titolare del trattamento è la Regione Abruzzo – Via L. Da Vinci, 6 – 67100 L'Aquila.
8. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile via e-mail all'indirizzo dpd@pec.regione.abruzzo.it.

Art. 20. DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Avviso si rimanda alla normativa europea, nazionale e regionale in vigore e si applica quanto disposto dalla scheda dell'Intervento SRG06 e dal CSR Abruzzo 2023-2027 il cui testo è reperibile sul sito della Regione Abruzzo/Agricoltura.

Allegati

Allegato A – Schema di domanda di partecipazione alla selezione delle proposte di SSL e dei Gruppi di Azione Locale

Allegato B – Schema di Strategia di Sviluppo Locale e di Piano d'Azione

Allegato C – Criteri di selezione;

Allegato D – Tabella riepilogativa dei punteggi auto assegnati

Allegato E – Prospetto riassuntivo correlazione interventi – indicatori

Allegato F – Normativa di riferimento per gli Aiuti di Stato e la definizione di PMI